

Servizio Incassi
(effetti, documenti, assegni, vincite, pensioni, ...)
Foglio Informativo

Sezione I: Informazioni sulla Banca

Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa : Via Vittorio Emanuele II 15/17, Alcamo (TP)

Codice ABI : 8946

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3783.80

Registro delle imprese di Trapani n. 00071310817

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A160488

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale al 31/12/2008 : Euro 3.475.296

Riserve al 31/12/2008 : Euro 50.180.623

Telefono 0924 591111 Telefax 0924 502975

www.bancadonrizzo.it email direzione@donrizzo.bcc.it

Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Struttura e funzione economica

Servizio che consente al correntista di:

- Incassare assegni (bancari, circolari, o titoli similari) a carico di altre banche italiane o estere, nonché effetti (cambiali e titoli similari) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere; l'importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (sbf) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso);
- incassare i propri crediti verso terzi mediante l'emissione di moduli contrassegnati con le diciture "MAV" (pagamento mediante avviso) inviati al debitore, il quale utilizza detti moduli per effettuare il pagamento a favore del creditore presso qualunque sportello bancario (per "MAV", anche presso uffici postali);
- incassare, tramite il servizio RID (rapporti interbancari diretti), i propri crediti verso terzi sulla base di un ordine permanente di addebito in conto corrente conferito dal debitore; il debitore sottoscrive preliminarmente un apposito modulo di autorizzazione all'addebito in conto corrente e la disposizione presentata per l'incasso può essere richiamata dal creditore in data antecedente alla data di scadenza. Questo servizio può assumere connotazioni particolari: "RID veloce" (termini temporali d'esecuzione brevi); "RID utenze" (nei confronti di società erogatrici d'acqua, luce, gas, telecomunicazioni, etc.); "RID commerciale" (nei confronti d'esercizi commerciali per il pagamento di beni);
- incassare, tramite il servizio Ri.Ba. (ricevuta bancaria), i propri crediti mediante l'invio di un avviso e successiva emissione di una ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore. La ricevuta bancaria elettronica presentata per l'incasso può essere richiamata in data antecedente alla data di scadenza.

Principali rischi (generici e specifici)

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
- Rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso da effettuarsi in valuta estera.
- variazione dei saggi d'interesse, determinate dalle fluttuazioni del mercato.
- Rischio d'escussione delle eventuali garanzie personali/reali richieste dalla Banca a supporto della concessione del fido, nell'eventualità di utilizzo non corretto dell'affidamento.
- Mancato pagamento degli assegni, effetti e documenti posti all'incasso, per assenza di fondi sul conto del debitore, irregolarità formali, contraffazione.

Condizioni economiche del servizio

ASSEGNI PRESENTATI AL DOPO INCASSO	
Spese e Commissioni	
Commissione di incasso per ogni assegno	€ 7,00
Cambio Assegni allo sportello (% dell'importo) con il minimo di e il massimo di	0,25% € 0,00 € 100,00
Valute	
Assegni su piazza (giorni)	5 fissi
Assegni fuori piazza (giorni)	15 fissi
Disponibilità	
Assegni su piazza (giorni)	5 fissi
Assegni fuori piazza (giorni)	5 fissi

Note

Non si potrà procedere al pagamento e/o accredito anticipato degli assegni posti al dopo incasso senza la preventiva richiesta d'esito.

EFFETTI / Ri.Ba PRESENTATI AL DOPO INCASSO	
Spese e Commissioni	
Commissione di incasso per ogni effetto/Ri.ba su piazza	€ 5,00
Commissione di incasso per ogni effetto/Ri.ba fuori piazza	€ 6,00
Diritti di brevità su ogni effetto/Ri.ba.	€ 5,00
Commissione di incasso per ogni Ri.ba elettronica su piazza	€ 3,00
Commissione di incasso per ogni Ri.ba elettronica fuori piazza	€ 3,50
Valute	
Effetti / Ri.ba. scadenti su piazza (giorni fissi)	10 / 6
Effetti / Riba. scadenti fuori piazza (giorni fissi)	15 / 11

Note

- I diritti di brevità sono da calcolarsi se l'effetto viene ceduto 12 giorni prima della scadenza, se pagabile su piazza, 30 giorni prima della scadenza, se pagabile fuori piazza.

BANCA DONRIZZO

- Non si potrà procedere al pagamento e/o accredito anticipato degli effetti posti al dopo incasso senza la preventiva richiesta d'esito.

Spese e Commissioni	
ESITI RICHIESTI DA CLIENTELA	
Esiti su assegni: - minimo	€ 15,00
Recupero altre spese su esiti assegni reclamate da terzi	si
Esiti su effetti a mezzo rete (msg DP1)	€ 9,00
EFFETTI A SCADENZA RITIRATI ED ESTINTI	
Commissione fissa	€ 9,00
Recupero altre spese su effetti ritirati reclamate da terzi	si
EFFETTI ED ASSEGNI RICHIAMATI	
Per ogni effetto (% su importo effetto)	0,50%
- con il minimo di	€ 12,00
- e il massimo di	€ 20,66
Richiamo a mezzo rete	€ 10,32
Recupero altre spese di richiamo reclamate da terzi	si
Per ogni assegno - da altre banche	€ 15,00
-da notaio e/o sospesi	€ 15,00
Richiamo a mezzo rete (msg.DP1)	€ 9,00
- recupero altre spese di richiamo reclamate da terzi	si
RITORNO DI IMPAGATI, PROTESTATI E/O INSOLUTI	
Per ogni effetto o assegno - (% su importo)	0,50%
- con il minimo di	€ 12,00
- e il massimo di	€ 20,66
- recupero altre spese reclamate da terzi	si
Recupero spese di protesto	si

Note

- Per i ritiri e i richiami di effetti dalla Sede all'Agenzia di Città non viene applicata alcuna commissione, fermo restando i recuperi delle spese postali.

BANCA DON RIZZO

INCASSI ELETTRONICI		
RIBA ATTIVE		
Spese e Commissioni		
Per ogni Riba cartacea – su nostre filiali		€ 5,00
Per ogni Riba cartacea – su altre banche		€ 6,00
Per ogni Riba su flusso o supp.magn. – su nostre filiali		€ 3,00
Per ogni Riba su flusso o supp.magn. – su altre banche		€ 3,50
	Per ritorno impagato	€ 4,00
	Salvo buon fine RIBA su nostre Filiali e altre banche	€ 2,07
	Insoluti	€ 3,36
Valute		
	Dopo incasso - su nostre filiali (giorni fissi)	6
	- su altre banche (giorni fissi)	11
	Salvo buon fine – su nostre filiali (giorni fissi)	8
	- su altre banche (giorni fissi)	14
	Addebiti (giorni dalla scadenza)	Stesso
	Bollettini MAV Commissione	zero
Bollettini RAV : vedi incassi tributi		

Note

- Tra gli incassi elettronici R.I.A. figurano gli addebiti permanenti relativi a ENEL, TELECOM, INFOSTRADA, TIM e OMNITEL.
- Tra gli incassi elettronici R.I.D. figurano gli addebiti permanenti relativi a SEAT, NORMANNA GAS E SICILIANA GAS.

Struttura e funzione economica

INCASSO VINCITE DI CONCORSI E LOTTERIE

Servizio che consente al correntista di:

- Incassare le somme derivanti da vincite di lotterie e premi totocalcio, totip, lotto, enalotto, superenalotto, “gratta e vinci”.

Principali rischi (generici e specifici)

I rischi tipici del servizio sono quelli derivanti da sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto.

INCASSI VINCITE DI CONCORSI E LOTTERIE

	Clientela Ordinaria
SCHEDINE, BIGLIETTI GRATTA E VINCI	
Commissione sull'importo della vincita - minimo	€ 30,00
- massimo	0,60%
Spese fisse per consegna tagliando	€ 55,00
Valuta di accredito in conto	1 g.lavorativo

ACCREDITO PENSIONI INPS

- L'accredito delle pensioni INPS non comporta addebito di spese e commissioni.
- L'accredito della pensione sul conto di appoggio è esente da costi di registrazione su estratto conto.

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Ogni rapporto con il cliente è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (Condizioni Generali) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni - La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione, nonché ogni altra disposizione di legge relativa alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibile con la modalità dell'esecuzione.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Invio della corrispondenza alla banca - Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Correntista diretti alla Banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto. Il correntista curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Poteri di rappresentanza - Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoke e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata, oppure presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, e non siano trascorsi 15 giorni lavorativi dalla ricezione; ciò anche quando dette revoke, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, in deroga all'art. 1726 del Codice Civile.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto avvisando tempestivamente anche gli altri. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari.

In ogni caso, per le obbligazioni che venissero a sorgere anche solo per fatto o atto di un solo contestatario ne risponderanno in solido anche tutti gli altri.

Diritto di garanzia - La Banca è investita del diritto di pegno e di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa, o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita di titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi, ecc.). Il diritto di pegno e di ritenzione è esercitato sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca per capitale, interessi e spese.

Compensazione - Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze diverse, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, ha altresì il diritto di valersi della compensazione, ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili o siano espressi in monete differenti, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.

Se il conto è intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Modifica delle condizioni contrattuali - La Banca ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/93) così come modificato dall'art.10 D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito in legge con Legge n. 248 del 4/08/2006.

In conformità a quanto previsto da suddetta normativa, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i tassi, i prezzi e le altre condizioni dei singoli contratti di durata qualora sussista un "giustificato motivo".

La Banca comunica espressamente le variazioni, in forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni delle condizioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per Cliente.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art.33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie - Per qualunque controversia derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, entro due anni da quando è stata eseguita l'operazione contestata.

L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse (30 giorni in caso di bonifici transfrontalieri, 90 giorni in caso di servizi di investimento).

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, per le controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria, il Cliente potrà rivolgersi al "Conciliatore Bancario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma. Il Conciliatore Bancario mette a disposizione i seguenti due strumenti di tutela:

1) **Ombudsman – Giuri bancario**, organo collegiale che offre una procedura gratuita di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Il danno economico di cui si chiede il risarcimento non deve essere superiore a 50.000 euro (prescindendo dall'importo dell'operazione) per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 e la controversia non deve essere già stata sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organo conciliativo. Il ricorso all'Ombudsman - Giuri Bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante una richiesta scritta. L'Ombudsman è tenuto ad emettere giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, ovvero entro 120 giorni dalla data di ricevimento, se la documentazione è carente ed è necessario richiedere una integrazione.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman-Giuri Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione. All'Ombudsman possono essere rivolti anche i ricorsi in materia di bonifici transfrontalieri.

2) **Conciliazione**, che consiste in una procedura che non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti, che a tal fine sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti a individuare un possibile accordo.

La conciliazione può essere richiesta su qualsiasi controversia, qualunque sia il valore contestato, la natura dell'operazione, oppure il danno, nel rispetto delle norme vigenti, e deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla prima riunione tra le parti. L'accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti, e può essere omologato dal Tribunale e divenire titolo esecutivo, salvo, altrimenti configurarsi come conciliazione atipica, valida come accordo tra le parti. Il conciliatore riceve per il suo incarico un corrispettivo pagato da entrambe le parti sulla base di tariffe approvate dal Ministero della Giustizia, rapportate al valore della controversia.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

I Regolamenti delle rispettive procedure sono a disposizione del Cliente presso tutte le filiali della Banca e sono consultabili anche sul sito internet del Conciliatore BancarioFinanziario (www.conciliatorebancario.it).

Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Con la presente si avverte che la Banca d'Italia ha emanato le disposizioni sul nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari che possono insorgere con la clientela. Il sistema, denominato "Arbitro Bancario Finanziario" o "ABF", è costituito da tre collegi giudicanti (con sedi a Milano, Roma e Napoli), supportati da segreterie tecniche insediate presso la Banca d'Italia.

La nuova procedura è finalizzata alla risoluzione della questione insorta tra cliente e Banca attraverso una decisione emanata dal Collegio giudicante, ferma restando per entrambe le parti la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria o ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi.

Il sistema descritto può applicarsi alle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, con l'esclusione dei servizi di investimento, per i quali proseguirà la propria attività l'Ombudsman-Giurì bancario, gestito dal Conciliatore Bancario Finanziario. Le controversie possono avere ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono, ma se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella competenza dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore ad € 100.000,00=.

Per accedere alla procedura, il cliente, chiaramente identificato, deve preventivamente presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, da inoltrarsi esclusivamente in forma scritta (es. lettera, fax o e-mail); nel caso in cui non sia soddisfatto della risposta data dalla Banca, o non la abbia ricevuta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo, il cliente può presentare un ricorso al Collegio giudicante competente in base al suo domicilio. Il ricorso è gratuito salvo il versamento di un importo pari ad € 20,00= per contributo alle spese, rimborsate dalla Banca nel caso di accoglimento dell'istanza, anche parziale.

Comunichiamo che la Banca ha già aderito al sistema descritto; facciamo inoltre presente che le disposizioni di carattere generale sul funzionamento del sistema sono già entrate in vigore, anche se nel primo periodo di funzionamento sarà attiva solo la Segreteria tecnica del Collegio di Roma: Via Venti Settembre ,97/e - 00187 Roma - Telefono: 06 47921

Ricordiamo infine che sarà sempre possibile il ricorso alla procedura di conciliazione gestita dal Conciliatore Bancario Finanziario, cui la Banca aderisce, volta a porre fine alle controversie mediante il raggiungimento di un accordo fra le parti.

Legge applicabile e Foro competente.

I rapporti con la clientela sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della banca.

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Incasso assegni, effetti e documenti - L'importo degli assegni (diversi dagli assegni bancari, circolari e titoli simili a carico di banche italiane e dagli assegni postali "standardizzati", per i quali si rinvia a quanto indicato nel FOGLIO INFORMATIVO relativo al CONTO CORRENTE), nonché degli effetti, ricevute e documenti simili è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

In caso di mancato incasso la banca si riserva tutti i diritti e le azioni nonché la facoltà di effettuare, in qualunque momento, l'addebito in conto.

Incasso RiBa e RID - L'importo delle disposizioni RiBa e RID inoltrate per l'incasso è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che sia decorso il termine specificamente previsto, prorogabile dalla banca solo in caso di forza maggiore. Decorso tale termine l'importo delle disposizioni RiBa e RID non può più essere stornato su iniziativa della banca. Quest'ultima tuttavia mantiene il diritto di agire nei confronti del cliente per il recupero degli importi indebitamente pagati.

Valuta - La valuta determina unicamente la decorrenza degli interessi e non conferisce al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Servizi di incasso e accettazione - I servizi di incasso e accettazione di assegni, di effetti e di documenti sono fatti per conto del cedente e a suo rischio. La banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili.

Servizi di incasso o di accettazione di assegni, effetti e documenti sull'estero - Nel caso di titoli, in euro o in divisa estera, a favore dell'estero, qualora la lettera di remessa non contenga istruzioni specifiche circa la levata del protesto, la banca non è responsabile qualora il protesto non venga elevato. Ai servizi di incasso o di accettazione di assegni, effetti e documenti sull'estero si applicano le leggi dei Paesi esteri ove deve avvenire l'incasso o l'accettazione.

Presentazione di disposizioni- Distinta di presentazione- Specifica richiesta di esito di pagato: la Banca accetta dal Cliente la presentazione in via continuativa di disposizioni di incasso i cui dati necessari sono comunicati dal Cliente stesso alla Banca su supporti magnetici, elenchi cartacei o influssi elettronici.

Il Cliente si impegna affinché le disposizioni di incasso sia elettroniche che cartacee contenute su supporti magnetici, elenchi cartacei o in flussi elettronici abbiano le caratteristiche tecniche compatibili con il Sistema e con le procedure di elaborazione adottate dalla Banca. Le disposizioni di incasso che non siano presentate per il tramite di flusso elettronico

devono essere accompagnate da apposita Distinta che deve contenere in ogni caso almeno i seguenti elementi: il numero complessivo delle disposizioni, l'importo globale dei crediti, il tipo di supporto utilizzato (cartaceo o magnetico), la forma tecnica di incasso, gli estremi anagrafici del Cliente (presentatore).

Qualora le disposizioni di incasso non siano su supporto magnetico o lista, la Distinta di accompagnamento deve essere compilata anche nella parte relativa al dettaglio delle disposizioni medesime. Se il Cliente non chiede l'esito di pagato (alle condizioni economiche indicate nel presente contratto), lo standard del Servizio non prevede l'invio dell'esito di pagato eccetto che per gli effetti (cambiali/tratte) presentate al "dopo incasso".

Compensazione: la Banca avrà diritto di trattenere tutte le somme di pertinenza del Cliente che perverranno presso le sue casse, a compensazione delle proprie ragioni di credito, ancorché non liquide ed esigibili, e fino a concorrenza di esse, per capitale, interessi, spese, commissioni ed accessori, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. Le somme stesse potranno altresì essere accreditate in un conto vincolato a garanzia, per essere in qualsiasi momento utilizzate a compensazione, per l'estinzione o la decurtazione di ogni credito della Banca verso il Cliente per obbligazioni dirette e/o indirette relative al Servizio oggetto del presente contratto.

Adesione obbligatoria alla procedura di Allineamento Elettronico Archivi – manleva-: il Cliente dichiara di conoscere che l'utilizzo del servizio R.I.D. presuppone l'adesione obbligatoria alla procedura di Allineamento Elettronico Archivi, al fine dello scambio tra il Cliente stesso e la Banca domiciliataria, in modalità elettronica, delle informazioni contenute nel modulo di autorizzazione all'addebito in conto.

Qualora le autorizzazioni all'addebito in conto vengano rilasciate presso il Cliente, questi è tenuto a manlevare le banche dalle conseguenze dannose derivanti dalla mancata conservazione dei moduli di autorizzazione all'addebito.

Forme tecniche del Servizio – condizioni per la concessioni: il Servizio può assumere la forma tecnica di "Anticipo salvo buon fine (sbf)", "Sconto di portafoglio commerciale", "Dopo incasso". La concessione di un anticipo o sconto a fronte della presentazione di effetti (cambiali) o disposizioni di incasso, presentate su supporto cartaceo o elettronico o a mezzo flusso telematico, descritte nel presente contratto, avviene da parte della Banca a condizione che gli stessi siano di gradimento della Banca medesima e rispondano ai requisiti di cui al presente contratto.

Rischio Cliente- accreditato salvo buon fine: le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti o comunque di disposizioni di incasso scontati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguite dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - esclusivamente a carico e rischio del cedente.

Norme applicabili - Necessità di linea di credito: la sottoscrizione del presente contratto è subordinata alla concessione della relativa linea di credito nel caso di anticipi sbf e di sconto di portafoglio commerciale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle "Norme che regolano i Conti Correnti di corrispondenza e servizi connessi" il cui contratto è stato sottoscritto dal Cliente, nonché agli altri contratti sottoscritti dal cliente relativamente al conto anticipi se acceso per l'operazione e al contratto di affidamento in conto corrente di cui al comma precedente. Al presente contratto si applica la legge italiana. Sono fatte salve le disposizioni inderogabili del Dlgs 6/9/2005 n° 206 ("Codice del Consumo"); non producono effetto, pertanto, le clausole del presente contratto che possano essere ritenute in contrasto con il suddetto decreto, qualora applicabile al contratto medesimo.

Legenda

Effetto Cambiario: si identifica con pagherò cambiario la promessa incondizionata di pagamento rivolta da un soggetto ad un altro di una somma determinata indicata sul titolo. Se tratta (pagherete), ordine incondizionato da un soggetto ad un altro di pagamento di una somma determinata indicata sul titolo.

RI.BA.: incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.

RID: incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore

MAV: incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo (bollettino) inviatogli dalla banca del creditore.

Assegno bancario: titolo di credito con il quale il soggetto detentore di fondi presso una Banca dispone a favore proprio o a favore altrui. E' un titolo esecutivo, ossia è un documento che consente al portatore d'iniziare gli atti esecutivi sul patrimonio del debitore in caso d'inadempienza di questi, senza doversi munire preventivamente di una sentenza di condanna. Nell'assegno è contenuto un ordine che una persona (traente) rivolge ad una Banca (cosiddetto trattario) di pagare a vista (cioè nel momento in cui il titolo sarà presentato per l'incasso agli sportelli della Banca) al legittimo presentatore del titolo quella somma che figura in esso indicata. Legittimo presentatore può essere il beneficiario all'ordine del quale l'assegno è stato emesso (e sul titolo il traente può indicare come beneficiario sé stesso, o un terzo o

addirittura può rendere pagabile "al portatore" il titolo) oppure un successivo giratario, e più precisamente l'ultimo giratario legittimato da una serie continua di girate.

Assegno circolare: titolo di credito all'ordine (quindi trasferibile mediante girata) con cui una Banca promette di pagare a vista (cioè nel momento della presentazione del titolo presso qualsiasi suo recapito) ad una determinata persona (colui che è indicato sul titolo come "prenditore" o "ordinatario" o "beneficiario"), oppure ad un successivo "giratario", la somma indicata sull'assegno, e - di regola - già depositata presso le sue casse dal "richiedente".

Assegni/effetti sbf: Assegni/effetti negoziati per i quali il cliente acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.

Assegni/effetti al dopo incasso: Assegni/effetti per i quali il cliente riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.

Richieste di esito: Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso.

RID commerciale-utenze-veloce: Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore.

Bollettino bancario "Freccia": Servizio che consente al debitore, al qual è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario.

Tasso di cambio: Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale).

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Termini di disponibilità (non stornabilità): Termini, espressi in giorni lavorativi bancari, decorsi i quali il cliente acquista la giuridica disponibilità delle somme accreditate sul conto.

BIC - (Bank Identifier Code)- codice identificativo internazionale delle Banche; deve essere fornito alla banca dell'ordinante unitamente al codice IBAN.

IBAN - (International Bank Account Number) - sono le coordinate bancarie internazionali che identificano il conto del cliente, costituite dai codici di riferimento per individuare correttamente ciascun correntista bancario in qualsiasi Paese della Comunità; il loro corretto utilizzo, oltre che indispensabile per l'applicazione delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, consente la maggiore efficienza e tempestività nell'esecuzione del bonifico. L'IBAN è riportato sugli estratti conto.

I codici che costituiscono le coordinate bancarie "internazionali" sono i seguenti:

1. due caratteri alfabetici individuano il Paese nel quale è tenuto il conto (CD = codice Paese);
2. due caratteri numerici di controllo (CD = Check Digit) che consentono il controllo dell'esattezza dell'intero IBAN;
3. un carattere alfabetico (CIN)
3. il codice ABI della Banca, composto da cinque caratteri numerici;
4. il C.A.B. (Codice di Avviamento Bancario) anch'esso costituito da cinque caratteri numerici, individua lo sportello presso cui è acceso il conto;
5. uno spazio di dodici caratteri alfanumerici per l'indicazione del numero di conto corrente; se il numero di conto è di lunghezza inferiore si deve procedere all'allineamento a destra riempiendo i caratteri vuoti a sinistra con "zero".

PAESI EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera

PAESI UE: 15 paesi che utilizzano l'euro (Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Cipro e Malta) e 12 paesi che utilizzano una valuta diversa dall'euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro (Svezia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania).

SEPA: Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di pagamenti in euro) iniziativa del sistema bancario europeo, riunito nell'EPC. Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei mezzi di pagamento europei a beneficio di tutti i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dell'area SEPA (che comprende i Paesi UE, l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la Svizzera).

Giustificato motivo: non deve essere generico, ma deve riguardare gli eventi di "comprovabile effetto sul rapporto bancario" (ad esempio: mutamento del grado di rischio del cliente; variazioni dei tassi di mercato che determinano un aumento dei costi operativi per gli intermediari).

La Direzione